

Regolamento in materia di
servizi sociali,
socio-assistenziali e
socio-sanitari
del Comune di Carnate

Sommario

| | |
|--|----|
| Sommario | 2 |
| Premessa normativa..... | 4 |
| Parte Prima..... | 7 |
| PRINCIPI GENERALI..... | 7 |
| Articolo 1 Oggetto..... | 7 |
| Articolo 2 Finalità..... | 8 |
| Articolo 3 Finalità dei servizi sociali..... | 8 |
| Articolo 4 Informazione..... | 9 |
| Articolo 5 Definizioni..... | 9 |
| Articolo 6 Destinatari e priorità di accesso..... | 10 |
| Articolo 7 L'accesso alla rete dei servizi..... | 10 |
| Articolo 8 Attivazione su domanda..... | 11 |
| Articolo 9 Attivazione d'ufficio..... | 11 |
| Articolo 10 Istruttoria e valutazione del bisogno..... | 12 |
| Articolo 11 Esito del procedimento..... | 13 |
| Articolo 12 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata..... | 14 |
| Articolo 13 Il Progetto personalizzato individuale..... | 14 |
| Articolo 14 Valutazione multidisciplinare socio-sanitaria..... | 15 |
| Articolo 15 Cessazione presa in carico..... | 15 |
| Articolo 16 Forme di tutela..... | 15 |
| Parte Seconda..... | 16 |
| INTERVENTI E SERVIZI D'AMBITO..... | 16 |
| Articolo 17 Gli interventi e i servizi d'Ambito..... | 16 |
| Articolo 18 Informazione degli interventi e dei servizi d'Ambito..... | 16 |
| Articolo 19 Modalità di accesso..... | 16 |
| Articolo 20 Attivazione..... | 17 |
| Parte Terza..... | 18 |
| COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA..... | 18 |
| Articolo 21 Compartecipazione al costo dei servizi..... | 18 |
| Articolo 22 Principi generali nell'individuazione della quota di compartecipazione alla spesa..... | 18 |
| Articolo 23 Definizione della compartecipazione al costo dell'utenza..... | 19 |
| Articolo 24 Lista di attesa..... | 20 |
| Articolo 25 Abrogazioni..... | 20 |
| Articolo 26 Entrata in vigore..... | 20 |
| Allegato..... | 21 |

| | |
|--|----|
| TIPOLOGIE DI SERVIZI | 21 |
| Articolo 1 Interventi di sostegno economico ordinari/straordinari | 21 |
| Articolo 2 Trasporto per alunni con disabilità..... | 22 |
| Articolo 2b Servizio di trasporto sociale | 22 |
| Articolo 3 Servizio di assistenza domiciliare (SAD)..... | 24 |
| Articolo 4 Pasti a domicilio..... | 25 |
| Articolo 5 Servizio educatore familiare (SEF)..... | 26 |
| Articolo 6 Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità (RSD)..... | 27 |
| Articolo 7 Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone con disabilità ... | 29 |
| Articolo 8 Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani... | 30 |
| Articolo 9 Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone anziane | 32 |
| Articolo 10 Integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori | 34 |
| Articolo 11 Integrazione di rette di servizi semiresidenziali socio-educativi per minori..... | 34 |
| Articolo 12 Assistenza abitativa | 35 |
| Articolo 13 Teleassistenza | 36 |
| Articolo 14 Servizio educatore familiare per persone con disabilità (SEFD) | 37 |
| Articolo 15 Spazio neutro | 38 |
| Articolo 16 Affidamento familiare..... | 38 |
| Articolo 17 Tirocini di Inclusione Sociale | 39 |
| Articolo 18 Assistenza Educativa Scolastica..... | 40 |

Premessa normativa

- Convenzione O.N.U. sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Costituzione della Repubblica Italiana;
- l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, rubricata "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e la l. 5 giugno 2003, n. 131, rubricata "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l. 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- l. 8 novembre 2000, n. 328, rubricata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- d.P.R. 3 maggio 2001, rubricato "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001, rubricato "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- d.P.C.M. 29 novembre 2001, rubricato "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, rubricato "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- d.m. dell'Interno 31 dicembre 1983, rubricato "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";

- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013, rubricato “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE”;
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, rubricato “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dicembre 2013, n. 159”;
- d.m. 16 dicembre 2014, n. 206, rubricato “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- l.r. 20 marzo 1980, n. 31, rubricata “Diritto allo studio – Norme di attuazione”;
- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, rubricata “Politiche regionali per la famiglia”;
- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, rubricata “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, rubricata “Politiche regionali per i minori”;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- D.C.R. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del “Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014” (PSSR);
- D.G.R. 15 dicembre 2010, n. 983 di adozione del Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020;
- D.C.R. 9 luglio 2013, n. 78, rubricata “Programma regionale di sviluppo della X Legislatura - (PRS)”;
- D.G.R. 14 maggio 2013, n. 116, rubricata “Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo” e conseguenti provvedimenti attuativi;
- D.G.R. 18 luglio 2012, n. 3779, rubricata “Determinazione in ordine alla sperimentazione del Fattore Famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012 modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)”;
- D.G.R. 25 ottobre 2012, n. 4223, rubricata “Attuazione della DGR 18.07.2012, n. 3779 “Determinazione in ordine alla sperimentazione del fattore famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012”: riparto delle risorse per la gestione della sperimentazione in ambito sociale e criteri per l’assegnazione delle risorse da destinare alla sperimentazione ambito socio-sanitario”;
- D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2941, rubricata “Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”;
- D.G.R. 6 marzo 2015, n. X / 3230, rubricata “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”;
- D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito in L. 26 maggio 2016, n. 89;
- D.M. 1 giugno 2016, n. 146;

- l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Vimercatese;
- il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Vimercatese;
- Statuto del Comune di Carnate.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali assistenziali e socio-sanitarie e i criteri guida per l'erogazione delle stesse nel Comune di Carnate.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o di difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, buon andamento, pari opportunità, trasparenza, presa incarico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune di Carnate assicura l'erogazione:
 - a) dei servizi di propria competenza che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione Italiana;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dai Comuni medesimi quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) – da garantire nel territorio comunale;
 - d) dei servizi definiti dai Comuni medesimi attraverso i progetti personalizzati di cui all'art. 14, 15 e 16, l. 8.11.2000, n. 328, o mediante le sperimentazioni di cui al successivo comma 5.
5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

Articolo 2

Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce il valore strategico delle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, per prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale;

- marginalità;

- devianza;

- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni e i dati che la riguardano.

Articolo 3

Finalità dei servizi sociali

1. Il Comune, Titolare per legge della Funzione amministrativa sociale (art. 118 della Costituzione Italiana, art. 6 comma 1 L. 328/2000, art. 13 comma 1 della L.R. 3/2008), programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia, i minori e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4

Informazione

1. Attraverso il servizio di Segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.
2. L'Ufficio di Piano e l'Ente Capofila del Piano di Zona (Azienda Speciale Offertasociale a.s.c. di cui il Comune di Carnate è socio) forniscono la più ampia informazione in merito agli interventi organizzati a livello di programmazione e progettazione zonale nell'Ambito Territoriale del Vimercatese.

Articolo 5

Definizioni

1. Per la definizione di ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ISE (indicatore della situazione economica), Scala di equivalenza, Prestazioni sociali, Prestazioni sociali agevolate, Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, persone con disabilità media, grave o non autosufficienti, DSU, si fa espresso rinvio al D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.
2. Ai fini delle formule utilizzate per il calcolo della compartecipazione al costo dei servizi, si intende:
 - %: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza, espressa in termini assoluti (ad esempio: al valore di 0,12 corrisponde il 12%, e così di seguito);
 - ISEE utenza: è il valore dell'ISEE (o dell'indicatore eventualmente adottato a livello regionale) rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante;
 - ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o è tenuta alla corresponsione della sola quota minima;
 - ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
 - quota di compartecipazione al costo delle prestazioni: è la quota del costo del servizio (o retta) che resta a carico dell'utente quale differenza tra la retta e l'integrazione riconosciuta dal Comune ai sensi del presente Regolamento;
 - quota minima di compartecipazione alla spesa: è l'eventuale quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

- quota massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio. Ove espresso in termini assoluti, si considera trasformato in valore percentuale;

Articolo 6

Destinatari e priorità di accesso

1. Accedono alla rete delle unità di offerta:

a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Carnate e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia (i soggetti destinatari di protezione internazionale o sussidiaria: i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso di soggiorno temporaneo per motivo umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune);

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel territorio del Comune, anche minorenni (minori stranieri non accompagnati ai sensi della L. 47/2017), allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della salute e dei bisogni sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta:

a) le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

b) le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti; infezione da HIV e patologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità e dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.

3. È comunque garantita l'erogazione delle prestazioni, di competenza comunale, che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA).

Articolo 7

L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della l.r. n. 3/2008, della l.r. n. 34/2004 e del canone generale di cui all'art. 6 co. 4 della l. n. 328/2000, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie del Comune;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;

- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;

- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di Carnate da parte del soggetto interessato, o da soggetto nominato nell'ambito della protezione giuridica (tutore, curatore, amministratore di sostegno), in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 co. 2 della l. n. 241/1990.

3. La domanda debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune e protocollata. In seguito viene rilasciata l'attestazione dell'avvenuta ricezione e vengono comunicate all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali mediante sottoscrizione del consenso informato.

4. Il Comune e gli Uffici hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

5. Al fine di regolare l'accesso alla prestazione, alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE precedentemente prodotta, l'utente, per fruire di ulteriori agevolazioni, è tenuto a produrre nuova certificazione.

Articolo 9

Attivazione d'ufficio

1. Il Servizio sociale del Comune si attiva d'ufficio per la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, sulla base di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con il Servizio sociale, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi per l'adeguata conoscenza del nucleo;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento e nella quale si tengono in considerazione i desideri, le necessità e le preferenze dei soggetti interessati.

Articolo 11

Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio sociale predisponde il programma personalizzato di intervento, denominato “progetto/contratto sociale”, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Il progetto individuale tiene in considerazione le aree della salute, dell’istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.
2. Per la predisposizione del progetto personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all’interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi attesi del progetto;
 - b) le risorse individuali, familiari, professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata e la tempistica;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinate secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell’I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. Il Comune provvede alla convocazione dell’assistito o di chi ne ha la rappresentanza e di ogni altro soggetto che possa fornire un apporto significativo (altre amministrazioni coinvolte, soggetti della rete familiare e amicale, ente gestore, associazioni di volontariato, ecc.)
4. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
5. Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
6. In caso di provvedimento di diniego, lo stesso viene comunicato all’interessato unitamente alle motivazioni alla base del diniego.
7. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.
8. In ogni caso, gli effetti economici del progetto decorrono dal momento dell’istanza, segnalazione, comunicazione.
9. Laddove, in sede di elaborazione del progetto personalizzato, sorga un contrasto tra gli enti circa la rispettiva competenza, il Comune effettua le opportune verifiche, previa Deliberazione della Giunta comunale, eroga comunque il servizio e si attiva, se necessario anche giudizialmente, per il recupero degli oneri eventualmente anticipati.
10. Con cadenza almeno annuale il Comune provvede alla convocazione dei soggetti che hanno sottoscritto il progetto per la verifica e l’eventuale aggiornamento del medesimo.

L'aggiornamento è comunque disposto ogni volta che ne sorga la necessità, ovvero a seguito di richiesta dei soggetti firmatari.

Articolo 12

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del Responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del Responsabile del servizio.

Articolo 13

Il Progetto personalizzato individuale

1. Costituisce principio generale nel rapporto con l'utenza la presa in carico globale della persona in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 3/2008, mediante la predisposizione di un progetto personalizzato assistenziale, anche ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000.

2. Il progetto individuale per la persona in stato di bisogno o progetto globale di presa in carico comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

3. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e si tengono in considerazione le aree della salute, dell'istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.

4. Tale provvedimento costituisce il documento generale, a cui vengono altresì coordinati i diversi progetti e programmi specifici.

5. Nel progetto sono indicate:

- a) le esigenze di vita della persona in stato di bisogno;
- b) le risposte a tali bisogni, specificando le azioni e le prestazioni, anche sperimentali, messe in campo;
- c) le risorse territoriali, umane ed economiche.

6. Con specifico riferimento alle risorse economiche, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare l'effettiva natura della prestazione (socio-assistenziale, socio-sanitaria, ovvero a prevalenza comunque sanitaria), la possibilità di ottenere contributi o finanziamenti da altri enti, pubblici o privati.

7. Per gli oneri di natura socio-assistenziale delle prestazioni che non siano di competenza di altre amministrazioni, per i quali non siano ottenibili contributi o finanziamenti da parte di altri enti, e che non

debbano essere erogati a titolo gratuito, l'Amministrazione comunale definisce la compartecipazione al costo da parte dell'utente sulla base delle disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza del presente regolamento.

Articolo 14

Valutazione multidisciplinare socio-sanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidisciplinare di carattere socio-sanitaria, il Servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST Vimercate); tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 15

Cessazione presa in carico

1. Il Servizio sociale comunale di Carnate determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza, fermo restando le peculiarità previste dall'art. 8 commi 7, 7 bis, 8 e 9 della L.R. 3/2008.

Articolo 16

Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento del processo e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate di tutto quanto sopra definito, anche richiamando gli eventuali regolamenti in materia.

Articolo 17

Gli interventi e i servizi d'Ambito

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi d'Ambito sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale del Vimercatese.
2. Gli interventi e i servizi d'Ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:
 - integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - complementari agli interventi erogati dal Comune e in grado di garantire un piano individuale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi d'ambito vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.
4. Responsabile del procedimento di attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci è l'Ente Capofila del Piano di Zona e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito del Vimercatese (Azienda Offertasociale a.s.c.).

Articolo 18

Informazione degli interventi e dei servizi d'Ambito

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito.

Articolo 19

Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi d'ambito possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando o Avviso pubblico di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono fare richiesta in qualsiasi momento dell'anno.

L'accesso alla prestazione è subordinato alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento e dalle risorse disponibili.

2. In entrambi i casi, l'utenza, o chiunque sia legittimato a presentare domande in nome e per conto della stessa, deve rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza o direttamente all'Ufficio di Piano/Ente Capofila, secondo le determinazioni dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

Articolo 20

Attivazione

1. Il Servizio sociale comunale o l'Ufficio di Piano/Ente Capofila, secondo le rispettive competenze, verificata l'ammissibilità e l'esitabilità favorevole della domanda, in relazione alle risorse disponibili, attiva l'intervento richiesto dalla persona.

2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno.

3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio dell'integrazione degli interventi d'ambito con l'eventuale progetto di presa in carico già elaborato dal Servizio sociale. Il monitoraggio viene svolto utilizzando lo strumento professionale che si ritiene più idoneo, mediante informazione e condivisione con il Responsabile di Servizio.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 21

Compartecipazione al costo dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione al costo da parte dell'utenza.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito l'obbligo di compartecipazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti del beneficiario moroso, mediante recupero coattivo del credito vantato.

4. È ammessa l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni individuate nel progetto, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel massimo rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti fragili, e purché i disagi siano compensati dalla ricerca di opzioni accettabili e dignitose.

5. Per l'integrazione di rette di servizi residenziali per anziani, persone con disabilità e minori, si rinvia integralmente alle regole contenute negli articoli dedicati.

Articolo 22

Principi generali nell'individuazione della quota di compartecipazione alla spesa

1. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilita in base alla normativa nazionale e regionale in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., infatti, è previsto che *“La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni”*.

Articolo 23

Definizione della compartecipazione al costo dell'utenza

1. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente una struttura di contribuzione da parte del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
 - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b) la contribuzione massima a carico del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c) l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità: per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizzano modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di servizio, così come specificato nell'Allegato del presente regolamento.
3. Le soglie ISEE, almeno per i servizi d'ambito, sono concordate e definite a livello d'Ambito in sede di Assemblea dei Sindaci. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, annualmente la Giunta provvede a deliberare e/o aggiornare le tariffe dei servizi.
4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto individuale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno
5. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza, del Comune e dei familiari.
6. A tal fine, il Comune si riserva di disporre un'istruttoria per determinare i costi medi del mantenimento e dell'assistenza delle persone con disabilità e anziane, anche acquisendo, in linea generale, le informazioni dai familiari dell'assistito.
7. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico degli utenti, da disporsi con provvedimento dell'Amministrazione comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
8. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
9. Le tariffe dei servizi sono comunicate agli utenti al momento della presentazione della domanda di accesso o a seguito di presentazione di ISEE in corso di validità.

Articolo 24

Lista di attesa

1. Qualora il servizio sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso ai servizi, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - rischio sociale elevato;
 - assenza di rete familiare e amicale;
 - famiglie monogenitoriali;
 - situazione di effettiva precarietà economica;
 - famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio sociale del Comune in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità di ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 25

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della Deliberazione approvativa.

Articolo 1

Interventi di sostegno economico ordinari/straordinari

-Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

-Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, che si trovi in una condizione di grave disagio socio-economico.

2. Non può accedere agli interventi di sostegno economico l'utenza che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili di cui risulta proprietaria o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

-Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

-Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica dell'utenza inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale può, altresì, definire criteri per la determinazione del contributo e un limite massimo di contributo erogabile.

3. La concessione è vincolata all'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo, fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza del contributo già percepito.

5. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di tre mesi rinnovabili per ulteriori tre mesi. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo sei mesi.

-Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo straordinario può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. La Giunta Comunale fissa la soglia di accesso ai contributi straordinari, espressa in termini di valore ISEE massimo. La Giunta comunale può, altresì, definire criteri per la determinazione del contributo e un limite massimo di contributo erogabile.

3. L'entità del contributo straordinario è proposta dal Servizio sociale comunale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

4. Il Responsabile di Servizio è autorizzato a erogare i contributi straordinari con propria Determinazione per importi sino a € 300.

Articolo 2

Trasporto per alunni con disabilità

1. È garantito con mezzi idonei il trasporto delle persone con disabilità alle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi prescolastici quali asili nido, ecc. e ai doposcuola.

2. Come previsto dall'art. 28, L. 30.03.1971, n. 118, il servizio di cui al comma 1 è erogato gratuitamente.

Articolo 2b

Servizio di trasporto sociale

-Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto dell'utenza non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione, ecc. Viene organizzato, coordinato o comunque facilitato dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi di soggetti del terzo settore, volontari, ecc.

2. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

-Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire, in primis, ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone con disabilità e minori che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto, l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate.

-Destinatari

1. Possono usufruire del servizio i residenti anziani, cittadini con disabilità o che soffrono di una patologia cronica e i minori, che non presentino situazioni tali da richiedere la presenza di assistenza medica e/o infermieristica durante il tragitto oppure che possano essere a rischio di malesseri legati al trattamento medico di cui si è usufruito. Per i trasporti di minori e di persone non autosufficienti deve essere sempre previsto un accompagnatore.

2. Possono inoltre usufruire del servizio gli altri cittadini residenti nel territorio comunale non rientranti nelle categorie sopra citate, qualora dimostrino le oggettive difficoltà organizzative all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e subordinatamente alla segnalazione del servizio sociale.

3. Per le persone domiciliate o dimoranti nel territorio comunale, è prevista apposita Deliberazione della Giunta Comunale a seguito di valutazione sociale e della rete familiare.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio può essere effettuato, con veicoli dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale anche per il trasporto di persone con disabilità, da associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il ritiro dell'utenza nelle adiacenze della propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

-Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è a titolo gratuito per utenti con ISEE inferiore o uguale all'ISEE iniziale (per l'anno 2021 sino a € 5.600 Del.Giunta n.23 10/03/20).

È previsto un costo di compartecipazione così come definito nella convenzione tra Comune di Carnate e Associazione Volontari Carnate come rimborso per il carburante (per l'anno 2021 € 0,50/0,30 per km Del.Giunta n.36 18/12/20).

-Formula da applicare

La quota dovuta viene determinata moltiplicando il numero di chilometri percorsi nel mese di riferimento per la tariffa prevista.

Per servizi periodici o saltuari viene previsto il pagamento anticipato.

La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita dal servizio sociale, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza

utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

Articolo 3

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

-Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD) costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e adulto in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita.

2. Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio, non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Lombardia conferma altresì l'importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione residente.

-Finalità

1. Il SAD è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

-Destinatari

1. Destinataria del SAD è l'utenza residente in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accede al SAD l'utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate, anche su base temporanea e transitoria, e che non ha una rete di aiuti significativa.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della relativa rete familiare;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (PAI) predisposto dal Servizio sociale.

-Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 e 23 della Parte Generale del presente Regolamento.

Per le persone domiciliate o dimoranti nel territorio comunale, è prevista una apposita Deliberazione della Giunta Comunale a seguito di valutazione sociale e della rete familiare.

-Formula da applicare

Tariffa: $(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) / (\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}) * \text{costo giornaliero del servizio}$.

La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza prestate all'utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.

Articolo 4

Pasti a domicilio

-Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

-Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

-Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono persone con ridotta autonomia funzionale e persone con disabilità incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, anche temporaneamente, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone individuate al comma precedente del tutto prive di una rete familiare di supporto.

-Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche, intolleranze alimentari comprovate mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00.

-Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato dagli art. 21 e 23 della Parte Generale del presente Regolamento.

2. Il servizio è a titolo gratuito per utenti con ISEE iniziale inferiore o uguale a euro 5.600 (anno 2021 Del.Giunta n.23 10/03/20).

La quota dovuta per il servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa.

Articolo 5 Servizio educatore familiare (SEF)

-Descrizione del servizio

1. Il servizio di educatore familiare (di seguito denominato SEF) consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

-Finalità

1. Il servizio è finalizzato a: favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo.

-Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:

- a) sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria in situazione di pregiudizio;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi e anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio educatore familiare consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e/o del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio sociale.

3. Di norma i progetti possono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali.

Articolo 6

Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità (RSD)

-Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario.

2. L'utenza, che non sia in grado di sostenere autonomamente il costo della retta, può chiedere al Comune un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario inferiore alla soglia, definita annualmente dalla delibera delle tariffe, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa.

3. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione del contributo/integrazione retta da parte del Comune, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al Servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello di integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dalla Giunta Comunale sulla base della relazione del Servizio Sociale.

4. In caso di contributo/integrazione retta, la scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta più appropriata nell'interesse della persona con disabilità. In caso di contrasto tra le parti sull'appropriatezza della struttura si farà ricorso alla valutazione di un'équipe multidimensionale pubblica della rete territoriale (ai sensi dell'art. 14 L.328/00)

5. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo del contributo/integrazione retta da parte del Comune non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture site nel territorio della Regione Lombardia pubblicato sui siti internet di settore.

6. L'erogabilità del contributo/integrazione retta da parte del Comune, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE sociosanitario, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente dalla Giunta Comunale.

-Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con disabilità ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità, una risposta residenziale al bisogno abitativo che promuova lo sviluppo o il mantenimento delle capacità residue.

-Destinatari

1. Destinatari del contributo/integrazione retta in oggetto sono persone con disabilità:

a) prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;

b) in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

-Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utente, avvia un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e si tengono in considerazione le aree della salute, dell'istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.

-Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del Progetto condiviso, può prevedere un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento parziale o totale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario inferiore alla soglia definita, allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione da parte del Comune.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di urgenza, qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una nulla o bassa liquidità ma con presenza di beni patrimoniali presenti nell'ISEE, si dovesse concretare un

obbligo di intervento comunale a titolo di contributo/integrazione retta, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 7

Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone con disabilità

-Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

2. L'utenza, che non sia in grado di sostenere autonomamente il costo della retta, può chiedere al Comune un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato annualmente nella delibera delle tariffe.

-Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

-Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi/integrazione rette per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

-Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utente, predispose un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

-Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del Progetto condiviso, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario non superiore alla soglia definita annualmente dalla Giunta, allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, che deve contenere la quota di compartecipazione a carico dell'utente descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta da parte del Comune.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota del servizio per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di urgenza, qualora al momento dell'inserimento presso il servizio la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale del servizio frequentato.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

Articolo 8

Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani

-Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario.

2. La contribuzione massima concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota sociale, che non può essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture site nel

territorio della Regione Lombardia, e la quota di compartecipazione definita in relazione alla complessiva capacità economica dell'utenza, da attestare allegando idonea dichiarazione.

3. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione del contributo/integrazione retta da parte del Comune, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al Servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello di integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, della Giunta Comunale su proposta del Servizio sociale che tenga presente le finalità del Progetto individuale condiviso.

4. L'erogabilità del contributo/integrazione retta da parte del Comune, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, dalla Giunta Comunale. (art.23 del presente Regolamento)

-Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane una risposta residenziale al bisogno socioassistenziale e sociosanitario o il mantenimento delle capacità residue, anche per una necessità temporanea (ricoveri di sollievo).

-Destinatari

1. Destinatari del contributo/integrazione retta in oggetto sono persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

-Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utenza, avvia un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

-Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e in accordo con il progetto individuale, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità economica della stessa. (art.23 del presente Regolamento)

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione

che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso d'urgenza, qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una nulla o bassa liquidità ma con presenza di beni patrimoniali presenti nell'ISEE, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo di contributo/integrazione retta, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 9

Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone anziane

-Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario.

2. La contribuzione massima concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota sociale, che non può essere superiore al valore medio della quota sociale di analoghi servizi site nel territorio di Regione Lombardia, e la quota di compartecipazione al costo del servizio definita sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo.

3. L'erogabilità del contributo/integrazione retta comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, dalla Giunta comunale. (art.23 del presente Regolamento)

-Finalità

1. Il contributo/integrazione retta è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;

b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione.

-Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza anziana che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

-Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 e 23 della Parte Generale del presente Regolamento.

-Formula da applicare

$(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) / (\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}) * 100$

Tariffa: % della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione), espressa su base giornaliera/mensile, a carico dell'utenza.

2. Il contributo qui disciplinato sarà pari alla differenza tra il valore complessivo della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) e la quota di compartecipazione a carico dell'utenza, quantificata ai sensi del precedente comma.

-Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utenza, predispone un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

-Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e in accordo con il Progetto individuale, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, allegando idonea documentazione necessaria al calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente. (art.23 del presente Regolamento)

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota del servizio per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota viene

considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora al momento dell'inserimento presso il servizio la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale del servizio frequentato.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

Articolo 10

Integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori

-Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

-Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

-Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Articolo 11

Integrazione di rette di servizi semiresidenziali socio-educativi per minori

-Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale o parziale della retta di accoglienza in strutture semiresidenziali per minorenni (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione).

-Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi semiresidenziali per minori è finalizzato a fornire ai minori un percorso di crescita educativo, affettivo e formativo consono alla loro età e ai loro bisogni, in un luogo protetto ma al contempo integrato con il territorio e volto a supportarli in tutti i loro contesti di vita, sostenendoli attivamente e affettivamente nel loro processo di crescita. Parallelamente può essere attivato un percorso di integrazione, recupero e sostegno delle competenze genitoriali, al fine di garantire il più adeguato rapporto possibile tra il ragazzo e la propria famiglia d'origine

-Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori che attraversano un difficile momento evolutivo, conseguente a situazioni di disagio per carenza o inadeguatezza delle cure genitoriali e di emarginazione dall'ambiente sociale, anche a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di problematiche di tutela e protezione.

-Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

2. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili viene definito annualmente dalla Giunta.

-Formula da applicare

$(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) / (\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}) * 100$

Tariffa: % della quota sociale quota della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione), espressa su base giornaliera/mensile, a carico dell'utenza.

2. Il contributo qui disciplinato sarà pari alla differenza tra il valore complessivo della quota della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) e la quota di compartecipazione a carico dell'utenza, quantificata ai sensi del precedente comma.

Articolo 12

Assistenza abitativa

-Destinatari

1. Sono ammessi all'ospitalità, esclusivamente dietro valutazione tecnico professionale dell'Assistente Sociale, i soggetti in difficoltà momentanea, a rischio di incolumità o di emarginazione, appartenenti alle seguenti categorie:

- persone con problematiche di rilevanza socio-economica che hanno situazioni abitative precarie, alloggi inadeguati o impropri o sono prive di alloggio e che, autonomamente, non riescono ad accedere al mercato della locazione privata;
- famiglie o singoli genitori con minori a rischio di incolumità, violenza, o in condizione di grave disagio socio-sanitario;

2. Stante la temporaneità dell'ospitalità, è indispensabile che per i soggetti sopra indicati possa essere individuato un progetto individualizzato di reinserimento sociale, attraverso l'orientamento, la riabilitazione,

la motivazione o rimotivazione, l'accompagnamento al lavoro (se richiesto), ed ogni altra azione ritenuta utile e possibile per una progressiva autonomia personale.

3. Antecedentemente all'ingresso dell'utente nella struttura, ovvero, in casi di emergenza, nei giorni immediatamente successivi, il Servizio sociale comunale d'intesa con il soggetto gestore stila un progetto individualizzato che definisca in maniera puntuale:

- la motivazione dell'inserimento;
- gli obiettivi dell'inserimento;
- i tempi di attuazione del progetto;
- le condizioni, i limiti e le modalità di svolgimento dell'esperienza;
- le forme di collaborazione tra servizio sociale, équipe ed eventuali altri servizi coinvolti;
- le modalità e i tempi di verifica.

4. Il progetto individualizzato, o il suo estratto, deve essere sottoscritto anche dall'utente.

Articolo 13

Teleassistenza

-Finalità

1. Il servizio garantisce un intervento tempestivo a chi si trova in situazione di difficoltà e ha bisogno di aiuto immediato.

-Destinatari

1. I destinatari sono, di norma, le persone anziane fragili e le persone che necessitano di un tempestivo intervento.

-Tipologia degli interventi

Per poter installare il terminale è necessario avere una linea telefonica tradizionale e una presa di alimentazione elettrica a breve distanza da quella telefonica. In caso di bisogno basta premere il tasto del telecomando, accluso ad ogni terminale ed attendere. Dopo pochi secondi l'Operatore Volontario di turno parlerà con l'Assistito (in modalità vivavoce) e valutata la situazione attiverà il soccorso più appropriato alla situazione. Nel caso in cui la situazione dovesse presentare un livello di gravità e urgenza elevato, la chiamata verrà trasferita al 112. Nel caso in cui, invece, la situazione non dovesse presentare un quadro di emergenza, verrà allertato il soccorritore (una persona nominata dall'assistito ad esso vicina tramite modulistica da compilare: un familiare, un amico o un vicino di casa in possesso delle chiavi dell'abitazione) che si occuperà di intervenire prontamente.

-Compartecipazione al servizio

Il Servizio è gratuito per l'utenza.

Articolo 14

Servizio educatore familiare per persone con disabilità (SEFD)

-Descrizione del servizio

1. Il servizio di educatore familiare per persone con disabilità (di seguito denominato SEFD), consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio della persona disabile o presso servizi e strutture del territorio.

-Finalità

1. Perseguire gli obiettivi educativi individuati nel Progetto Individuale

2. Il servizio è finalizzato a: sviluppare autonomie nel quotidiano, potenziando le risorse e recuperando le capacità residue della persona con disabilità, anche lavorando in rete con gli altri servizi che si occupano di lei; socializzare e organizzare il tempo libero; sostenere i genitori nella gestione del figlio disabile, offrendo un modello di relazione e stimolazione “adeguata”; sollevare la famiglia.

Risulta fondamentale che il progetto sia calato sugli obiettivi educativi distintivi del servizio.

Può essere attivata per il sostegno, per lo sviluppo di percorsi di autonomia; per favorire l'integrazione sociale; per offrire un supporto alla famiglia nella gestione delle attività quotidiane relative alla persona con disabilità; per trasferire competenze nel contesto familiare e in generale nella comunità al fine di promuovere la crescita e maggior benessere del minore con disabilità.

-Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone con disabilità che necessitano di un intervento educativo e le loro rispettive famiglie.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio educatore familiare per persone con disabilità consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle persone con disabilità e/o del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio sociale.

-Compartecipazione al servizio

1. Di norma non è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni erogate.

2. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili viene definito annualmente dalla Giunta.

Articolo 15

Spazio neutro

-Descrizione del servizio e Finalità

1. Spazio Neutro è un Servizio per l'esercizio del diritto di visita e di relazione secondo i principi enunciati dell'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia".

La finalità principale è quindi rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino ed i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre vicende di grave e profonda crisi familiare. Lo Spazio Neutro è finalizzato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori: un luogo terzo.

-Destinatari

1. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

-Compartecipazione al servizio

1. Di norma non è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni erogate.

2. È possibile chiedere la compartecipazione al costo delle prestazioni se previsto a livello socioeducativo dal progetto o dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 16

Affido familiare

-Descrizione del servizio e finalità

1. L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui (derivante dalla temporanea inadeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale), il diritto di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia.

Il progetto di affido familiare può essere a tempo pieno oppure parziale.

La famiglia affidataria ha diritto per legge di ricevere un contributo economico per il mantenimento del minore accolto.

-Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori, le cui famiglie si trovino nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersene cura.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è attivato dal Servizio sociale comunale tramite il Servizio Affidi intercomunale Mowgli dell'Azienda Speciale Consortile "Offertasociale" o Servizi Affidi di altri Ambiti territoriali.

-Compartecipazione al servizio

1. Il Servizio è gratuito; si prevede un contributo economico a favore degli affidatari, che viene aggiornato annualmente dall'Azienda Offertasociale.

Le spese straordinarie del minore vengono concordate con la famiglia di origine.

Articolo 17

Tirocini di Inclusione Sociale

-Descrizione e finalità

1. I Tirocini di Inclusione Sociali (TIS) sono promossi in prima battuta dal Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) di Offertasociale e dal Servizio Sociale Territoriale. Il SIL è un servizio al cittadino che eroga prestazioni mirate all'inserimento e/o al reinserimento socio-lavorativo e alla riabilitazione sociale attraverso il lavoro.

La finalità del servizio è la promozione delle persone, intesa come processo di crescita della consapevolezza verso di sé e della capacità a relazionarsi agli altri ed alle situazioni della vita sociale.

-Destinatari

1. Sono destinatarie del servizio persone in condizione di svantaggio sociale e persone con disabilità che necessitano di essere preparate all'esperienza lavorativa o che possano beneficiare di attività volte a garantire l'inclusione sociale.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio prevede l'attivazione di un tirocinio, per il quale devono essere predisposti una convenzione e un progetto personalizzato utilizzando apposita modulistica, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore) nonché dal servizio pubblico che ha in carico la persona se diverso dal soggetto promotore o ospitante.

-Compartecipazione al servizio

1. Si prevede la compartecipazione al servizio in base all'ISEE sociosanitario, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, dalla Giunta comunale, tenendo presente i contenuti dell'Accordo quadro territoriale sottoscritto dagli enti del privato sociale, con i Comuni soci dell'Ambito Territoriale del Vimercatese.

2. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili viene definito annualmente dalla Giunta.

Articolo 18

Assistenza Educativa Scolastica

-Descrizione e finalità del servizio

1. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è inteso quale insieme degli interventi educativi erogati prevalentemente in contesto scolastico, a favore degli alunni con disabilità.

L'Assistenza Educativa Scolastica ha la finalità di favorire e sostenere l'integrazione scolastica e sociale attraverso il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

-Destinatari

1. Destinatari degli interventi sono gli alunni con disabilità certificata residenti nel Comune di Carnate.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio, che parte su impulso degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei quali sono iscritti gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Carnate, garantisce interventi qualificati, erogati mediante l'affidamento a Cooperative esterne a cui il servizio è esternalizzato da parte di Offertasociale.

-Compartecipazione al servizio

1. Non è prevista la compartecipazione da parte delle famiglie. Annualmente viene previsto un apposito budget dal Comune per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.